

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3179**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SABBATINI, FORLANI, CASTELLUCCI, CIAFFI, de' COCCI,  
FOSCHI, TOZZI CONDIVI***Presentata il 5 agosto 1974***Contributo annuo dello Stato  
in favore della libera università di Urbino**

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — In ogni tempo di estrema rilevanza è stato l'apporto fornito alla diffusione della civiltà italiana nel mondo dalla città di Urbino, patria di geni e di uomini illustri, ma anche luogo di incontro e di formazione di giovani leve e di personalità della cultura, provenienti da ogni parte della penisola.

Elemento fondamentale ed istituzione singolarissima di tale ambiente culturale è, oggi più che mai, la libera università degli studi di Urbino, che per essere sorta nel 1506 può definirsi di gran lunga la più antica delle libere università italiane, dotata d'incomparabile continuità storica. Essa conta attualmente circa 12.000 iscritti a 6 facoltà, oltre ad un Istituto superiore di educazione fisica, con alla guida, da più di 5 lustri, un rettore del prestigio di Carlo Bo; si tratta di un ateneo che ha dimostrato ampie possibilità di sviluppo ed è significativo che tale fenomeno si sia verificato in una zona del Montefeltro, che è tra le più depresse dell'Italia centrale. Anzi, va affermato che l'università rappresenta, per una città di modeste dimensioni come Urbino, accanto al privilegio della cultura, la prima vera risorsa economica, per

cui le sorti della stessa città sono indissolubilmente legate a quelle della sua università.

D'altra parte, la funzione dell'università di Urbino è fondamentale nell'ambito della realtà regionale marchigiana (l'università comprende anche la facoltà di economia e commercio, distaccata ad Ancona); mentre in forza della sua secolare tradizione accorrono ad essa giovani di ogni classe sociale, provenienti dalle diverse regioni italiane.

L'antica, meritata fama, le indovinate iniziative, i corsi estivi per stranieri la rendono inoltre meta di soggiorno di docenti e di giovani di estrazione internazionale. L'ambiente urbinato, infatti, appare particolarmente adatto alla meditazione e alla ricerca, per cui l'università è chiamata, più di ogni altra, ad una vocazione residenziale, di cui sono, oggi, visibile realtà i *colleges* già sorti e gli altri in avanzata fase di costruzione.

Il suo *status* di università libera, secondo il modello previsto dall'articolo 33 della Costituzione, la dispone ad aprirsi ad ogni antico e moderno messaggio e alla più varia ed intelligente sperimentazione onde è già conosciuta e sempre più potrebbe atteggiarsi quale « centro pilota » di ricerca e di studio,

adempiendo funzioni di avanguardia insostituibili e, in ogni caso, utili alla cultura del nostro Paese.

Ora, proprio per il ruolo essenziale già svolto nell'ambito della regione e della nazione e per quanto ancor più potrebbe operare in futuro, essa va sorretta da aiuti adeguati, poiché deve riconoscersi che i recenti provvedimenti di legge, da una parte con la sottrazione di vantaggi sostanziali, quali i contributi per l'edilizia universitaria, e dall'altra con gli oneri finanziari che necessariamente tali provvedimenti postulano, hanno praticamente non solo ignorato l'università di Urbino, ma addirittura arrecato colpi mortali alla sua economia.

Tra tutti, il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è venuto, con norme molteplici, ad incidere in modo assai pesante sulla voce delle spese del suo bilancio. I nuovi oneri imposti da detti provvedimenti esauriscono ogni possibilità dell'università di far fronte, con i fondi del proprio bilancio, al potenziamento e allo sviluppo delle facoltà, degli istituti, delle biblioteche, dei laboratori, della ricerca scientifica, delle sperimentazioni e dell'edilizia.

Pertanto, non potendosi supporre che l'università di Urbino debba chiudere i battenti ed abbia a ricorrere alla statalizzazione (il che snaturerebbe, tra l'altro, un'istituzione così gloriosa ed unica, mentre comporterebbe

oneri in questo momento insostenibili da parte dello Stato), si è creduto di scegliere la strada più semplice, onesta, conseguente ed opportuna, quale quella di una sovvenzione annua da parte dello Stato che permetta all'università di Urbino di sopravvivere e di continuare ad operare serenamente, senza il paventato spettro della chiusura e l'angoscia di una esistenza difficile e precaria.

La presente proposta di legge tiene conto di questa realtà e prevede i rimedi possibili con notevole vantaggio anche da parte dello Stato, verso cui l'università di Urbino ha compiuto e compie un servizio prezioso e insostituibile.

L'entità del contributo, rapportato al numero degli studenti iscritti, comporta meno di lire 300 mila per studente, mentre è risaputo che in media nelle università statali la spesa per studente è di oltre un milione. Si pensi che il solo onere attuale per il personale docente e non docente dell'università di Urbino è di circa lire 2 miliardi e 700 milioni.

È da tenere altresì presente che esistono precedenti di interventi statali in favore di università libere, come, ad esempio, la legge 22 giugno 1954, n. 394, che prevedeva la concessione a favore della università libera di Camerino di un contributo straordinario annuo per un periodo non superiore a otto anni e la legge 24 luglio 1957, n. 756, riguardante provvedimenti in favore della scuola normale superiore di Pisa.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Alla libera università degli studi di Urbino, oltre ai contributi di funzionamento, è assegnato un contributo annuo da iscriversi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione di lire 3.000 milioni, da destinarsi al finanziamento delle attività di sperimentazione didattica e di ricerca, al potenziamento delle facoltà e degli istituti, alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento edilizio nonché per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

### ART. 2.

All'onere per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il contributo per gli esercizi finanziari successivi al 1974 può essere aumentato o diminuito dal Ministero della pubblica istruzione, in base a precisi programmi di sviluppo presentati dall'università e agli oneri o benefici derivanti dall'applicazione di nuovi provvedimenti legislativi generali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.